

FAQ SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

A cura della Commissione Patrocinio a spese dello Stato presso l'Ordine degli Avvocati di Pistoia

1) CHI HA DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PUÒ PRESENTARE LA RELATIVA DOMANDA?

I cittadini Italiani, anche liberi professionisti o titolari di partita IVA, i cittadini stranieri o gli apolidi purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale, gli enti senza scopo di lucro e le associazioni.

2) A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La domanda deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, a quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Il Consiglio dell'Ordine, verificata la ammissibilità della istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al Patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

3) PER QUALI FASI È VALIDA LA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

La ammissione al Patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

4) QUANDO SI PRODUCONO GLI EFFETTI DELLA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Gli effetti della ammissione retroagiscono al momento della presentazione della domanda.

5) CHI È ESCLUSO DAL BENEFICIO?

Sono esclusi dal beneficio i soggetti già condannati con sentenza definitiva (per i reati indicati nell'art. 76, comma 4 *bis*, del D.P.R. 115/2002).

6) PER QUALI CAUSE È ESCLUSO IL BENEFICIO?

Ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 115/2002 «l'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti».

7) QUAL È IL LIMITE DI REDDITO PER ACCEDERE AL BENEFICIO?

Il limite di reddito è attualmente pari ad € **12.838,01** (aggiornato al D.M. 10 Maggio 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 Giugno 2023).

8) QUAL È L'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RILEVANTE AI FINI DELL'AMMISSIONE?

L'ultima dichiarazione dei redditi che rileva è quella per la quale al momento del deposito della istanza è maturato l'obbligo della relativa presentazione.

9) SE UN SOGGETTO NON È TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEVE IN OGNI CASO AUTOCERTIFICARE I REDDITI RILEVANTI AI FINI DELLA AMMISSIONE AL BENEFICIO?

Sì, indipendentemente dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il soggetto istante deve in ogni caso autocertificare i redditi rilevanti ai fini dell'ammissione.

10) COME SI AUTOCERTIFICANO I REDDITI RILEVANTI AI FINI DELLA AMMISSIONE AL BENEFICIO?

L'istante deve autocertificare i redditi rilevanti ai fini della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000. È possibile utilizzare l'apposito modulo di cui alle pagine 3 e 4 della istanza presente sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia (www.avvocatipistoia.it).

11) QUALI REDDITI RILEVANO PER ACCEDERE AL BENEFICIO?

Ai fini della determinazione complessiva del reddito si deve tenere conto sia del reddito imponibile IRPEF (che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi - è rappresentato dalla somma dei redditi indicati dall'art. 6 al netto degli oneri deducibili previsti dal successivo art. 10), sia dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e, quindi, delle seguenti tipologie di reddito (elenco meramente esemplificativo): pensioni sociali, rendite INAIL, altri assegni per invalidi civili e ciechi, reddito di cittadinanza, interessi sui conti correnti, libretti o depositi bancari o postali, interessi su BOT/BTP e altri titoli del debito pubblico, proventi da partecipazione a fondi di investimento, redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva, borse di studio universitarie e per corsi di dottorato/post-dottorato/ specializzazione/perfezionamento, proventi da lavoro sommerso; canoni di locazione di immobili (come reddito imponibile se sottoposti a tassazione ordinaria o come reddito non imponibile se sottoposti a cedolare secca), assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, somme percepite a titolo di contributo al mantenimento dei figli (vds. da ultimo Cass, ordinanza, n. 24378 del 30.09.2019) nonché i proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di cinque anni o non adibiti ad abitazione principale, i proventi da vendita di immobili situati all'estero o i redditi prodotti all'estero, le vincite da lotterie, concorsi a premi, giochi e scommesse. Allo stato non rileva l'indennità di accompagnamento.

12) IL MODELLO ISEE È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMISSIONE?

No, l'indicatore ISEE non è rilevante ai fini dell'indicazione del reddito.

13) PER L'AMMISSIONE RILEVA IL REDDITO DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE?

Sì, per l'ammissione al beneficio il reddito rilevante è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

14) QUANDO SI CONSIDERA IL SOLO REDDITO PERSONALE DELL'ISTANTE?

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, e nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Nei giudizi di separazione e divorzio sono ritenuti interessi in conflitto solo quelli del coniuge (Cass. 26.7.2019, 20385).

15) NEL CASO IN CUI L'ISTANTE SIA CONVIVENTE, ANCHE DI FATTO, CON ALTRI SOGGETTI IN VIA STABILE E CONTINUATIVA, IL REDDITO DI QUESTI ULTIMI RILEVA?

Ai sensi degli artt. 76, comma 2, e 79 del D.P.R. 115/2002 rileva la situazione di convivenza (anche di fatto) all'atto della domanda e a tal fine non assume rilievo il solo dato formale della convivenza emergente dalla residenza anagrafica, che può solo rappresentare un significativo dato probatorio.

16) SE L'ISTANTE È CITTADINO EXTRACOMUNITARIO, QUALI REDDITI RILEVANO?

Oltre a quelli rilevanti sul suolo nazionale, concorrono a determinare il reddito anche quelli eventualmente prodotti all'estero, da dichiarare nelle forme di cui alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

17) IN CASO DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO, È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO CONSEGUITO ALL'ESTERO?

No. Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 115/2002 occorre produrre il certificato di attestazione del reddito rilasciato dal Consolato del Paese di Origine o, in caso di impossibilità a produrlo, una richiesta in tal senso con attestazione di invio (a mezzo pec o raccomandata A/R) effettuata da almeno 30 giorni.

18) IN CASO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CHE DEBBA AGIRE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DEL BENEFICIARIO, COSA DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Deve essere prodotta la autorizzazione del Giudice Tutelare ad agire in giudizio e a nominare un difensore ovvero, laddove l'amministratore di sostegno sia un avvocato, la autorizzazione del Giudice Tutelare ad agire in giudizio anche in qualità di difensore del soggetto istante.

19) L'AVVOCATO/PRATICANTE AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, LADDOVE LO STESSO DEBBA ATTIVARSI GIUDIZIALMENTE NELL'INTERESSE DEL BENEFICIARIO E VOLESSE ASSUMERNE LUI STESSO LA DIFESA, DEVE CHIEDERE UNA AUTORIZZAZIONE IN TAL SENSO AL GIUDICE TUTELARE E PRODURLA IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Si.

20) IN CASO DI DOMANDA RELATIVA A PROCEDURE DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI È NECESSARIO INDICARE L'ULTIMA RESIDENZA COMUNE DEI CONIUGI?

Si, in caso di separazione personale è necessario specificare sempre l'ultima residenza comune dei coniugi o in mancanza il luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio (art. 706 c.p.c.) al fine di valutare la competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia a decidere sull'ammissione.

21) IN CASO DI DOMANDA PER SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI, È NECESSARIO ALLEGARE L'ESTRATTO PER RIASSUNTO DEL MATRIMONIO?

Si.

22) IN CASO DI DOMANDA PER DIVORZIO DEI CONIUGI, COSA È NECESSARIO ALLEGARE?

È necessario allegare alla istanza il provvedimento di separazione (sentenza, decreto di omologa, accordo di negoziazione assistita).

23) AL FINE DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA CHE SI INTENDE FAR VALERE DI QUALI REQUISITI OCCORRE SIA DOTATA LA DOMANDA?

L'istante deve indicare espressamente le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa, in uno con la specifica indicazione delle prove di cui intende chiedere l'ammissione (ad esempio: lettera stragiudiziale di messa in mora per risarcimento da illecito aquiliano, comparsa di costituzione, ecc..).

24) È POSSIBILE RICHIEDERE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO PER LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

No.

25) È POSSIBILE RICHIEDERE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE?

In merito alle procedure di mediazione non sussiste la competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati potendosi rivolgere domanda di mera esenzione delle spese di mediazione agli organismi di conciliazione accreditati.

26) II PATROCINIO A SPESE DELLO STATO È COMPATIBILE CON LA NOMINA DI DUE DIFENSORI?

No. Ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 115/2002 *«l'ammissione al patrocinio è esclusa: [...] se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia [...]»*.

Tale norma, dettata in ambito di Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, esprimendo un principio di carattere generale, opera anche in materia civile (Cass., 1736 del 27.01.2020).

27) LA CURATELA FALLIMENTARE DEVE PRESENTARE ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

No. Ai sensi dell'art. 144 del DPR 115/2002, la ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura fallimentare avviene d'ufficio, a seguito della attestazione, con decreto, parte del Giudice Delegato della non disponibilità del *«denaro necessario per le spese»*.